

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL’AFFIDAMENTO DELLE DELEGAZIONI DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

(APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO CON DELIBERA DEL 2 marzo 2023)

Principi generali

Il presente Regolamento disciplina il procedimento di affiliazione commerciale all’Automobile Club Livorno e la conseguente costituzione di delegazioni, conformandolo a principi di trasparenza, pubblicità ed integrità.

Le delegazioni, come previsto dal “Regolamento Interno della Federazione ACI”, approvato dal Consiglio Generale dell’ACI del 15 ottobre 2009, rappresentano la rete principale dell’Ente per la promozione e lo sviluppo associativo e per l’erogazione dei servizi e dei prodotti del gruppo ACI destinati ai Soci ed all’utenza in generale.

Esse prestano i servizi e svolgono le attività utili per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente e, a tal fine, sono autorizzate ad utilizzare il marchio dell’ACI e dell’Automobile Club Livorno nel rispetto del “Regolamento per l’uso del marchio” dell’ACI.

Fermo restando che le attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (pratiche automobilistiche, riscossione ed assistenza in materia di tasse automobilistiche, rinnovo patenti, ecc.) sono svolte dalle delegazioni in autonomia imprenditoriale ed organizzativa, sulla base della legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche e integrazioni, in forza di autorizzazione e sotto la vigilanza della Provincia di Livorno e degli Enti ed Autorità preposte e che, pertanto, l’Automobile Club Livorno non detiene alcuna competenza o potere di vigilanza, autorizzazione e controllo, la titolarità dell’autorizzazione all’esercizio all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto costituisce requisito essenziale per l’affiliazione commerciale all’Ente nella qualità di “Delegazione”, anche sulla base dell’art. 1, comma 4, legge 4 gennaio 1994, n. 11.

L’Automobile Club Livorno persegue l’obiettivo di assicurare la qualità nei servizi resi dalle proprie delegazioni ai soci ed ai cittadini.

Al fine di assicurare la diffusione dei servizi e delle attività istituzionali dell’ACI, costituiscono titoli preferenziali per l’affiliazione la prestazione del servizio di scuola guida secondo il “Metodo ACI” con affiliazione al *Network Ready2Go* e lo svolgimento di attività assicurativa per SARA Assicurazioni – Compagnia Ufficiale dell’ACI, fermo restando il possesso dei titoli abilitativi secondo le disposizioni normative vigenti.

La costituzione di una delegazione tramite affiliazione commerciale e la sua localizzazione, in quanto afferenti al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Automobile Club Livorno sono rimessi alla discrezionalità dell’Ente. Pertanto, la priorità nella presentazione dell’istanza o la richiesta di una specifica ubicazione, pur se non coperta da altre delegazioni, non possono costituire in capo al richiedente alcun diritto o pretesa per l’affiliazione.

In particolare si precisa altresì che:

- 1) la concessione dell’uso del marchio ACI, nella forma dell’affiliazione commerciale ai sensi della L.129 del 2004, non rappresenta né un appalto, né una concessione di servizi, in quanto l’attività espletata dalla Delegazione non è soggetta a privativa pubblicitaria, rappresentando attività espletata in regime di libero mercato in concorrenza con altre agenzie operanti sul territorio;

- 2) il contratto di affiliazione commerciale è da considerarsi non soltanto *escluso* dal Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii.), ma persino *estraneo*, nell'accezione fatta propria dalla giurisprudenza amministrativa, e nel quale l'elemento dell'"intuitus personae" costituisce elemento fondamentale dell'affidamento;
- 3) costituisce inoltre elemento imprescindibile di valutazione positiva nell'affidamento d'uso del marchio ACI e nella sottoscrizione di un contratto di affiliazione la pregressa gestione pluriennale con continuità e serietà delle Delegazioni, con adempimento puntuale delle obbligazioni nei confronti dell'Automobile Club, con una sana e corretta gestione dei rapporti con l'utenza, avendo in passato riscontrato, così come altri Automobile Club, il rischio e i danni conseguenti all'affidamento di una Delegazione a soggetti non conosciuti approfonditamente rivelatisi poi inaffidabili.

Art. 1

Istanza di affiliazione all'Automobile Club – Contenuto ed allegati

1. Il procedimento di apertura della delegazione ha avvio con la presentazione di una istanza di affiliazione rivolta in forma libera al Direttore o al Presidente dell'Automobile Club Livorno dal titolare dell'impresa di consulenza o, in caso di società, dal suo rappresentante legale.
2. L'istanza deve contenere gli elementi necessari per valutare l'idoneità professionale ed il possesso, in capo al richiedente, delle capacità di garantire i livelli di servizio al pubblico, nonché di perseguire l'incremento della compagine associativa ed il raggiungimento dei fini istituzionali rispondenti all'ACI ed alla sua tradizione.
3. Costituiscono elementi necessari dell'istanza:
 - 3.3.a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale del richiedente;
 - 3.3.b) in caso di Società, denominazione o ragione sociale, sede, codice fiscale, generalità e poteri degli amministratori e dei soci;
 - 3.3.c) il possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 3 e 5, legge 8 agosto 1991, n. 264;
 - 3.3.d) la località e l'indirizzo ove si intende avviare la delegazione;
 - 3.3.e) il possesso di ulteriori abilitazioni o titoli preferenziali ai sensi e per gli effetti del successivo art. 2.
 - 3.3.f) in caso di autorizzazione all'affiliazione quale delegazione, l'istante, inteso come titolare dell'impresa individuale o rappresentante della Società di consulenza, è l'unico titolato a sottoscrivere il contratto di affiliazione commerciale.
4. All'istanza devono essere allegati:
 - 4.4a) copia di un documento di riconoscimento o di identità valido del richiedente e, ove necessario, del preposto e del legale rappresentante;
 - 4.4b) copia dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza sui mezzi di trasporto di cui all'art. 5, legge 8 agosto 1991, n.264 in capo ai soggetti di cui all'art. 3, commi 2 e 3, legge 264/1991;
 - 4.4c) certificato di attribuzione di partita IVA.
 - 4.4d) copia del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti in capo al titolare e, in caso di Società, a soci ed amministratori o dichiarazione sostitutiva;
 - 4.4e) copia della visura camerale aggiornata, in caso di persone giuridiche e curriculum vitae in caso di ditte individuali.

5. L'Automobile Club Livorno acquisisce l'istanza al protocollo dell'Ente e verifica la documentazione presentata, richiedendo, in caso di incompletezza, gli elementi integrativi necessari.
6. L'istanza si intende validamente presentata alla data in cui tutte le informazioni e gli allegati previsti nel presente articolo siano stati prodotti all'Ente dall'istante.
7. Qualora l'istanza sia presentata da soggetto che, prima della scadenza contrattuale, già rivesta la qualifica di delegazione ACI Livorno, la documentazione richiesta ai punti precedenti può essere sostituita da un'autocertificazione dal titolare dell'impresa di consulenza o, in caso di società, dal suo rappresentante legale, attestante il regolare possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento per la gestione di una delegazione ACI.

Art.2 Titoli preferenziali

1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione della delegazione:
 - a. lo svolgimento, presso i locali dell'Agenzia, del servizio di scuola guida o il possesso dei titoli necessari, ove questi siano accompagnati dalla richiesta di affiliare l'autoscuola al *Network ACI Ready2Go*, contestualmente alla delegazione;
 - b. il possesso dei titoli necessari per lo svolgimento dell'attività assicurativa e la manifestazione della disponibilità a distribuire i prodotti di SARA Assicurazioni – Compagnia Ufficiale dell'ACI, fermo restando il benessere della Compagnia.

Art. 3 Verifiche preliminari

1. A seguito di ricezione dell'istanza validamente presentata ai sensi dell'art. 1, commi 7 o 8, l'Ente, anche avvalendosi della Direzione Sviluppo Commerciale Rete ACI, svolge le opportune verifiche preliminari al fine di reperire elementi valutativi quali, a titolo esemplificativo, le caratteristiche socio-economiche del territorio, le caratteristiche dei locali, la distanza rispetto ad altre delegazioni e le loro performance in materia associativa.
2. L'Ente può condurre colloqui con il richiedente per ottenere ulteriori elementi per la valutazione dell'istanza, anche riferiti al progetto imprenditoriale di sviluppo, in sinergia con le politiche dell'Ente.
3. Terminata l'istruttoria, l'istanza e gli ulteriori elementi di valutazione sono raccolti e depositati agli atti d'ufficio presso la segreteria dell'ente.

Art. 4 Competenza decisionale

1. Le valutazioni sull'apertura, sul riaffidamento e, nei casi previsti, trasferimento delle delegazioni dell'Automobile Club Livorno sono rimesse alla competenza esclusiva del Consiglio Direttivo dell'Ente.
2. Il Consiglio, su richiesta del Presidente, può richiedere ad esperti esterni un parere consultivo a riguardo.
3. Al fine di assicurare l'imparzialità, la trasparenza e la prevenzione di fenomeni corruttivi, gli esperti eventualmente interpellati sono tenuti al più rigoroso rispetto del segreto d'ufficio.

Art. 5

Valutazioni del Consiglio Direttivo per l'apertura di nuove delegazioni, la variazione di assetti societari e il trasferimento

1. Il Consiglio Direttivo assume le sue valutazioni sulla base di una valutazione complessiva di opportunità, che tiene conto comunque, ai fini dell'affiliazione all'Automobile Club Livorno di un nuovo punto di servizio, dei seguenti elementi:
l'esistenza di titoli preferenziali di cui all'art. 2;
 - a. l'idoneità dei locali proposti per l'avvio della delegazione e la loro collocazione geografica; la distanza della sede richiesta da altre delegazioni limitrofe, valutata sulla base delle potenzialità territoriali di vendita, della popolazione residente e delle *performance* delle delegazioni limitrofe (categoria di appartenenza, numero e qualità di soci prodotti);
 - b. il progetto imprenditoriale, sulla base di elementi quali, a titolo di esempio, i servizi erogabili, il personale previsto e il *know-how* detenuto.
2. In caso di pluralità di istanze afferenti alla medesima area territoriale Il Consiglio Direttivo conduce una valutazione comparativa di carattere qualitativo, a prescindere dalla data di presentazione della domanda.
3. Costituisce elemento ostativo all'apertura di una delegazione la circostanza che il richiedente o, in caso di società, uno dei soci, abbia in passato gestito una delegazione, individualmente o in forma societaria, rendendosi responsabile di irregolarità accertate, scarse *performance* o il cui contratto sia stato concluso per uno dei motivi di risoluzione previsti dalla convenzione di affiliazione commerciale.
4. Costituisce altresì elemento ostativo ai sensi di cui all'art. precedente qualunque comportamento da parte del richiedente, attivo od omissivo, che possa ledere, anche solo potenzialmente, il nome o l'immagine del marchio ACI.
5. Il Consiglio è competente a valutare le richieste di trasferimento di sede avanzate dalle delegazioni già costituite.
6. Il Consiglio può individuare, autonomamente, zone in cui reputi opportuna la costituzione di una delegazione, richiedendo alla Direzione di ricercare agenzie interessate ad avanzare istanza di affiliazione all'Ente, anche attraverso avviso da pubblicare sul sito istituzionale.
7. Il Consiglio è altresì competente a valutare se le richieste di variazioni di assetti societari avanzate dalle delegazioni già costituite siano o meno compatibili con la prosecuzione dell'affidamento del marchio ACI.

Art. 6

Provvedimenti del Consiglio Direttivo

1. In esito all'esame delle istanze di affiliazione, sia "ex novo" sia da parte di soggetti già affidatari del marchio ACI, il Consiglio Direttivo adotta i seguenti provvedimenti:
 - a) accoglimento;
 - b) rigetto;
 - c) rinvio della valutazione.
2. L'esito delle valutazioni del Consiglio Direttivo è comunicato al richiedente.

3. In caso di accoglimento, l'istante è invitato a sottoscrivere il contratto di affiliazione commerciale entro un termine di decadenza di 45 giorni dalla data della comunicazione, previa presentazione dei seguenti documenti:
 - a. copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'art. 3, legge 8 agosto 1991, n. 264;
 - b. planimetria dei locali ove si intende svolgere l'attività di delegazione; in caso di Società, copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - c. autocertificazione "antimafia" ex art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011.
4. All'atto della sottoscrizione del contratto di affiliazione commerciale il delegato si impegna ad osservare il codice di comportamento ed il codice etico dell'Ente.
5. Il contratto di cui al comma 3 è il contratto-tipo di affiliazione commerciale in vigore al momento della sottoscrizione; esso si allinea alla scadenza dei contratti in essere e non può prevedere deroghe.
6. La somma da corrispondere all' ACI Livorno a titolo di utilizzo per il marchio ACI è stabilita in via discrezionale dal Consiglio medesimo, tenuto conto del luogo in cui è collocata la delegazione, del bacino di utenza potenziale e di ogni altro elemento utile alla sua determinazione (es. presenza di un mandato agenziale o subagenzia SARA, gestione di un'autoscuola a marchio ACI Ready2Go,). In ogni caso il canone in oggetto non può essere inferiore alla somma di € 3.000,00 (tremila/00) annui, salvo che il Consiglio Direttivo non disponga diversamente. L'insegna, qualora acquistata e di proprietà dell'Ente, viene concessa alla delegazione a titolo di comodato d'uso.
7. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere sottoscritto dal medesimo soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 1, in quanto titolare dell'impresa individuale o rappresentante della Società così come indicata nell'istanza stessa.
8. In caso di rigetto, la domanda viene archiviata e decade. Essa può essere ripresentata dall'interessato, fatti salvi i casi di assenza dei requisiti morali, che costituiscono causa di irricevibilità.

Art. 7 ACI Point

1. Le disposizioni del presente Regolamento non trovano applicazione ai casi di attivazione di "ACI Point", ossia punti abilitati alla sottoscrizione di tessere ACI ma non allo svolgimento di pratiche automobilistiche ai sensi della legge 264/1991 (quali, ad esempio, agenzie capo SARA Assicurazioni, centri di soccorso stradale, officine, esercizi commerciali, ecc.).
2. L'attivazione di "ACI Point" è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Livorno ed i singoli contratti sono sottoscritti dal Presidente o, in subordine, dal Direttore.